

Prot.n.AIA/CRA/03/13722

Bologna, lì 30/4/2003

**Oggetto: parere in merito alla competenza, di cui agli articoli 2 e 3 della L. R. n. 32/1992, in capo alla Commissione provinciale per l'artigianato**

La Commissione regionale per l'artigianato, presa visione del quesito di cui in oggetto, inviato dalla CPA di Ferrara, in data 09/10/2002, nella seduta del 24/04/2003, ha deliberato quanto segue.

A seguito dell'emanazione della legge regionale n. 32/2001, che disciplina le funzioni degli organi di rappresentanza dell'artigianato, è sorta la questione relativa al permanere della competenza delle CPA, di cui alla L.R. n. 32/1992 attinente la verifica del possesso dei requisiti per l'accesso ai corsi di qualificazione professionale e/o per l'accertamento della qualifica di estetista.

La legge regionale del 2001 sopra citata non menziona, infatti, fra le competenze delle CPA quella di cui in oggetto.

In effetti, neppure la precedente legge regionale di disciplina degli organi di rappresentanza, la n. 24/88, abrogata dalla L.R. n. 32/2001, prevedeva espressamente, in capo alle CP A, tale compito di controllo della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 32/1992, attuativa della legge di disciplina dell'attività di estetista, la n.1 del 1990.

In altri termini, se è pur vero che la legge regionale sopra citata sugli organismi di rappresentanza artigiana dell'ottobre 2001 ha abrogato espressamente la precedente

L.R. n. 24/1988 in materia, dato che neppure questa menzionava, fra le funzioni delle CPA, la competenza di cui in oggetto, si può ben ritenere che la L.R. n. 32/2001 non abbia in alcun modo modificato tale attribuzione della CP A.

Si noti poi, per inciso, che la L. n. 1/1990 usa il verbo "conseguire" agli articoli in cui tratta dei percorsi formativi per l'ottenimento della qualifica di estetista.

Le Commissioni Provinciali quindi, dopo aver verificato il possesso dei requisiti previsti dalla L.R. n. 32/1992, non emettono un provvedimento di qualificazione professionale, bensì prendono atto e quindi attestano il conseguimento della qualifica, in virtù dell'espletamento di uno dei percorsi formativi previsti dalla legge.

La qualifica, in altri termini, è ottenuta automaticamente ed "ope legis" in virtù dell'esistenza dei presupposti di legge.

Il tal senso si è già espressa la Commissione regionale nelle note interpretative per l'applicazione della legge di disciplina dell'attività di estetista, la n.1 del 1990.

Presidente

Giulio



## Commissione Provinciale per l'Artigianato di **FERRARA**

Oggetto: quesito in merito alla permanenza, in capo alla Commissione provinciale per l'artigianato, della competenza in materia di accesso ai corsi di qualificazione professionale per l'attività di estetista *e/o* di accertamento della qualifica di estetista.

La presente è per chiedere alla \_Commissione regionale per l'artigianato di fornire un parere in merito alla correttezza dell'interpretazione della normativa disciplinante l'attività di estetista, vista in relazione con la nuova disciplina in materia di funzionamento e organizzazione degli organi di rappresentanza dell'artigianato sancita dalla legge regionale n. 32/2001.

Nello specifico si ritiene che, nonostante le innovazioni introdotte dalla legge regionale n. 23/2002, resti confermata la competenza della Commissione provinciale relativamente alla valutazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 3/4 della legge regionale n. 32/1992 volti a consentire l'accesso al corso di specializzazione necessario, ai sensi dell'art. 3 lett.re b) e c) della legge n. 1/90, al completa mento del percorso formativo volto ad ottenere dalla Commissione provinciale la qualificazione di estetista.

A sostegno di tale orientamento si osserva che se la recente legge regionale n. 32/2000 non ha espressamente menzionato tale competenze tra le funzioni della C.P.A. è però di pari evidenza che neppure la precedente legge regionale n. 24/88 si esprimeva in tal senso.

Per tale motivo si ritiene che la competenza in merito della C.P.A. discenda non tanto dalla normativa generale contenuta nella legge regionale n. 32/02, statuente in merito all'organizzazione e funzionamento degli organi di rappresentanza dell'artigianato, quanto piuttosto dalla normativa speciale in materia rappresentata dalla legge n. 1/1990 e dal relativo regolamento attuativo contenuto nella legge regionale n. 32/1992.

Si rileva in merito che né la legge nazionale di settore n. 1/1990 né la legge regionale n. 32/92 (di attuazione della normativa predetta) appaiono essere state derogate o in altro modo innovate dalla legge regionale n. 32/2002 la quale, all'art.21 ha provveduto ad abrogare espressamente soltanto la legge regionale n. 24/1988.